

Sentenza del 3 agosto 2016, n. 2412 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese

L'esercizio dell'azione nei confronti del creditore principale non implica il trasferimento del credito ceduto (in garanzia) in capo al cedente, in quanto il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito principale sia quello ceduto in garanzia; il credito ceduto in garanzia potrà ritornare nella sfera giuridica del cedente, solo in seguito al soddisfacimento della pretesa creditoria garantita. L'art. 61 L.F. esclude vi sia automatismo tra insinuazione allo stato passivo del fallimento e liberazione dell'obbligo solidale.

Nella cessione di azienda anche l'acquirente risponde dei debiti dell'alienante, purché questi risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.); infatti l'iscrizione dei debiti nei libri contabili è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente per tali debiti e non potrà essere dimostrata nemmeno dalla sussistenza di altri elementi comprovanti la situazione debitoria dell'azienda ceduta.

Principi espressi in ipotesi di rigetto della domanda, proposta dalla curatela fallimentare, volta all'accertamento dell'esistenza di un contratto di cessione di credito e alla relativa condanna al pagamento dello stesso.

[Sent. 3.8.2016, n. 2412](#)

(Massima a cura di Roberta Benedini)